

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XXVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	355
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. (1858) . . . . .	355
PRESIDENTE . . . . .	355, 356, 359, 364
LA MALFA, <i>Relatore</i> . . . . .	356, 359, 362, 364
DIAZ LAURA . . . . .	356
DOSI . . . . .	359, 361, 362
FOA . . . . .	359, 362, 364
QUARELLO . . . . .	361
FASCETTI . . . . .	362
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	362
BUTTÈ . . . . .	362
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	363, 364
<b>Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
DI MAURO: ed altri Riordinamento della industria zolfifera italiana. (741);	
DI MAURO e FALETRA: Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, relativa alle contribuzioni a favore della sezione di assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani (1404);	
Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera. (1596) . . . . .	364
PRESIDENTE . . . . .	364, 365
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	364
LI CAUSI . . . . .	364
CAROLEO . . . . .	365

PAG.

FASCETTI . . . . .	365
BUTTÈ . . . . .	365
FOA . . . . .	365
LARUSSA . . . . .	365

**La seduta comincia alle 9,30.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della odierna seduta, i deputati Invernizzi, Baratolo, Bigiandi, De Marzio e Longoni, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Spallone, Cottone, Li Causi, Di Stefano e Valsecchi.

**Discussione del disegno di legge: Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. (1958).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche ». Comunico che il presidente della Commissione finanze e tesoro mi ha inviato la seguente lettera:

« Ho notato che all'ordine del giorno di mercoledì 25 gennaio della X Commissione

(Industria), trovasi il disegno di legge. " Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche ". Al riguardo devo far presente che all'ordine del giorno di questa Commissione — alla stessa data — trovasi, per l'esame, il suddetto disegno di legge sul quale la Commissione finanze e tesoro deve esprimere il proprio parere.

Si prega, pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento della Camera, di voler concordare una proroga al termine stabilito dall'articolo medesimo o, in ogni caso, di non pronunciarsi sul provvedimento stesso prima che questa Commissione abbia espresso il parere ».

Data l'urgenza del provvedimento credo che si possa, questa mane, esaurire la discussione generale. Si potrebbe, poi, rinviare l'esame degli articoli in modo da consentire alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il proprio parere.

Prego, perciò, il relatore, onorevole La Malfa, di svolgere la sua relazione.

LA MALFA, *Relatore*. Onorevole Presidente, desidero farle notare che la Commissione lavoro ha nominato l'onorevole Rubinacci come suo rappresentante in seno a questa nostra Commissione per esprimere, verbalmente, il parere di quella Commissione. L'assenza dell'onorevole Rubinacci, oggi fuori Roma, è piuttosto imbarazzante. Egli mi aveva annunciato un certo atteggiamento — e quindi un atteggiamento della Commissione lavoro — in parte contrario al sistema generale di questo disegno di legge.

La sua obiezione era che bisognasse non fare molto affidamento sulle norme che dispongono nuove possibilità di lavoro; e che si dovesse concentrare lo sforzo in un'equa distribuzione dei fondi creati per la mano d'opera disoccupata. Questa eccezione di principio mi mette in imbarazzo, perché, se la Commissione lavoro mantiene il suo punto di vista, dovrei assumere un atteggiamento decisamente contrario.

Inoltre, poiché in questo provvedimento è evidente un grande interesse del Ministero del lavoro, l'assenza di un suo rappresentante ci pone in condizione di non poter discutere, concretamente, alcun aspetto di questo provvedimento.

Infine, data la richiesta della IV Commissione, penso si potrebbe rinviare, per breve tempo, la discussione, per poterla svolgere poi, in possesso di tutti i dati, alla presenza di un rappresentante del Ministero del lavoro e di quello dell'XI Commissione.

DIAZ LAURA. La XI Commissione lavoro, ha incaricato l'onorevole Rubinacci, l'onorevole Roberti e me di esprimere oralmente i vari punti di vista accennati nella discussione svolta per esprimere il parere. Non posso sapere, esattamente, come l'onorevole Rubinacci formulasse le sue riserve. Certo è che, dal punto di vista della Commissione lavoro, sarebbe stata buona norma non dare vita a nuovi organismi. In realtà, il parere della Commissione lavoro fu dato con una certa fretta, riconoscendosi, in primo, l'urgenza di questo disegno di legge. Vi furono delle riserve da una parte e dall'altra. Per questo si decise di far intervenire in questa sede tre componenti della Commissione. Ad essi, soprattutto, il compito di portare il loro contributo e l'espressione della loro parte politica nella discussione che si sarebbe svolta (e tutti auspicano il più presto possibile), presso questa Commissione industria.

PRESIDENTE. Se il relatore è d'accordo, noi possiamo affrontare il problema così stesso.

LA MALFA, *Relatore*. Pregherei il Presidente di far telefonare al Ministero del lavoro perché, per lo meno nella seconda parte della discussione, sia presente un suo rappresentante.

PRESIDENTE. Farò avvertire il Ministero del lavoro. Frattanto il relatore può cominciare a svolgere la sua relazione.

LA MALFA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha presupposto una lunga trattativa fra il Governo italiano e l'Alta Autorità, trattativa che ebbe inizio nel settembre 1953. In quella data il Governo italiano chiese l'applicazione dell'articolo 46 del trattato della C.E.C.A., cioè lo studio della situazione dell'industria siderurgica italiana in relazione ai licenziamenti di mano d'opera. Sulla base di questa richiesta l'Alta Autorità, nell'ottobre, mandò una missione, e questa concluse che, effettivamente, in relazione all'entrata in vigore della Comunità del carbone e dell'acciaio, era venuta a determinarsi una certa disoccupazione nella nostra industria siderurgica. Per rispetto dell'obiettività, devo dire che la missione forzò un poco la situazione per venire incontro ad uno stato di disagio che si notava nell'industria siderurgica. Poiché la missione si concluse favorevolmente, il Governo italiano chiese all'Alta Autorità l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione annessa al trattato. Questo articolo è, in fondo, alla base del presente disegno di legge.

Per esso, qualora alcune industrie — in conseguenza della adozione del mercato comune — cessassero la loro attività o subissero delle modificazioni, l'Alta Autorità può dare la sua collaborazione al fine di proteggere la mano d'opera e assicurarle un'altra occupazione produttiva; potrà anche concedere ad alcune imprese un aiuto non rimborsabile.

L'Alta Autorità — dice l'articolo 23 — a richiesta dei governi interessati e alle condizioni fissate in appresso, dovrà dare la sua collaborazione al fine di proteggere la mano d'opera dagli oneri del riadattamento e di assicurarle un'occupazione produttiva. A richiesta dei governi interessati e alle condizioni definite dall'articolo 46, l'Alta Autorità parteciperà allo studio delle possibilità di rioccupazione o nelle imprese esistenti o mediante la istituzione di attività nuove, della mano d'opera resa libera. Essa faciliterà, secondo i modi previsti dall'articolo 54, il finanziamento dei programmi presentati dal governo interessato — e da essa approvati — di trasformazione di imprese o di istituzione, sia nelle industrie soggette alla sua giurisdizione sia, con parere conforme del consiglio, in ogni altra industria, di attività nuove economicamente sane, capaci di assicurare una occupazione produttiva alla mano d'opera resa libera.

Con riserva del parere favorevole del governo interessato, l'Alta Autorità concederà di preferenza queste facilitazioni ai programmi proposti dalle aziende costrette a cessare la loro attività a causa della instaurazione del mercato comune.

L'Alta Autorità concederà un aiuto non rimborsabile per gli scopi seguenti:

1°) contribuire, in caso di chiusura totale o parziale di imprese, ai versamenti di indennità che permettano alla mano d'opera di aspettare di essere rioccupata,

2°) contribuire, con assegnazioni alle imprese, ad assicurare il pagamento delle retribuzioni ai loro dipendenti nel caso di collocamento in congedo temporaneo reso necessario dal cambiamento dell'attività;

3°) contribuire alla indennità per spese di nuovo assetto;

4°) contribuire al finanziamento della educazione professionale dei lavoratori costretti a cambiare occupazione;

5°) concedere un aiuto non rimborsabile alle imprese costrette a cessare la loro attività a causa della instaurazione del mercato comune, a condizione che questo stato sia direttamente ed esclusivamente attribuibile

al fatto della limitazione del mercato comune e che esso cagioni un aumento correlativo della produzione in altre imprese della comunità.

L'Alta Autorità condiziona la concessione di un aiuto non rimborsabile alle condizioni previste e al pagamento da parte dello stato interessato di un contributo speciale almeno equivalente (salvo deroga concessa dal Consiglio) ai due terzi.

Queste sono le disposizioni dell'articolo 23: il Governo italiano ne chiese l'applicazione e tutta la trattativa fu impostata su questo articolo.

Il Governo italiano chiese, soprattutto alle industrie siderurgiche, di fare dei programmi di riconversione e di espansione della loro attività in modo da mettere in azione questo meccanismo.

Furono presentati progetti dalla Breda, dall'I.L.V.A., dalla Terni. Questi progetti — che a mio giudizio non erano redatti con sufficiente precisione — furono inviati alla C.E.C.A. e determinarono un atteggiamento sfavorevole da parte dell'Alta Autorità.

Il Governo italiano — almeno in via ufficiosa — fu informato che questi progetti non potevano soddisfare le preoccupazioni tecniche e finanziarie che, in base all'articolo 23, l'Alta Autorità ha diritto di far presente ai singoli governi. D'altra parte, l'inconveniente di questi progetti era che, in certo senso, aiutando una riconversione o un ammodernamento tecnico delle industrie, si impediva un ulteriore licenziamento di mano d'opera ma non si occupava mano d'opera licenziata.

Questa trattativa durò qualche anno e non portò a conclusione concreta. Ad un certo punto, io fui incaricato di queste trattative, e suggerii al Governo italiano di vedere se potesse essere applicato, in questo specifico campo, un sistema che noi, con una proposta di legge presentata il 17 dicembre 1953, avevamo proposto per tutte le industrie che erano state colpite dalla guerra e che avevano dovuto chiudere o licenziare mano d'opera. In sostanza, si trattava di facilitare dei finanziamenti per la creazione di industrie nuove qualora queste assorbissero mano d'opera licenziata da vecchi stabilimenti. Nella proposta di legge le condizioni erano assolutamente di grande favore: si parla di un finanziamento di cento miliardi all'interesse dell'1 per cento. Faccio notare che questo trapasso di mano d'opera, da stabilimenti colpiti dalla riconversione a nuove attività, è stato largamente applicato in Germania ed ha dato risultati estremamente favorevoli. Na-

turalmente era un provvedimento che bisognava aver cura di applicare dall'inizio. Comunque, per non lasciar cadere del tutto la applicazione dell'articolo 23, suggerii di innestare la trattativa sulla possibilità di mettere in azione un congegno per facilitazioni a nuovi investimenti industriali. La trattativa, da questo punto di vista, andò in porto, sebbene l'articolo 23 del trattato impegnasse le due parti — Governo e Alta Autorità — a facilitare il riadattamento della mano d'opera e non a facilitare la creazione di nuove attività industriali attraverso finanziamenti speciali. La C.E.C.A. accettò, con deliberazione del suo Consiglio, di consentire al Governo italiano questo sistema speciale, restando esso legato, però, nello stabilire un contributo, all'applicazione di quelle norme secondo cui si deve facilitare il riadattamento della mano d'opera o attraverso il pagamento delle indennità o attraverso la rieducazione professionale dei lavoratori.

Il provvedimento fu congegnato in due parti: il Governo italiano fissò il suo sistema di finanziamento per la creazione di attività nuove e si impegnò per 3 miliardi 500 milioni ripartiti in dieci anni; l'Alta Autorità assegnò 3 miliardi 500 milioni per dare direttamente delle indennità agli operai facilitandone il riadattamento.

In effetti, l'articolo 23, nel suo complesso, non è un articolo che finanzia il perpetuarsi della disoccupazione: sia per la quota che spetta ai singoli Governi, sia per la quota che grava sull'Alta Autorità, si tratta di un finanziamento provvisorio in attesa che l'operaio rientri nel ciclo del lavoro. Quindi, la eccezione che solleva la Commissione Lavoro mi meraviglia, oltre tutto perché, se noi non avessimo un congegno che facilitasse il riassorbimento, se noi si applicasse un congegno di pura distribuzione delle due indennità alla mano d'opera, evidentemente l'Alta Autorità si troverebbe a violare il trattato. Il che non esclude che, alla fine, si possa arrivare anche a questo. Sono molti, infatti, coloro che si domandano quanto a lungo l'Alta Autorità possa difendere la sua politica di fronte a coloro che la controllano.

Dirò di più: la Commissione sociale della C.E.C.A., che ha preso in esame il progetto che riguarda l'Italia (come altri che riguardano la Francia) si propone di venire, in marzo, sui luoghi di disoccupazione, per vedere che cosa, nel frattempo, sia stato creato per rioccupare la mano d'opera. Ora non mi pare che l'aver distribuito delle indennità senza aver fatto nulla per il riassorbimento della

mano d'opera sia il miglior impiego dei fondi ottenuti.

Che cosa si aspetta da questo provvedimento? Che il 2,50 per cento di contributo sul tasso d'interesse possa portare i privati o le aziende I.R.I. ad utilizzare questo tasso speciale per creare nuove attività impegnandosi ad assorbire mano d'opera siderurgica? Se noi calcoliamo che cosa importi, in valore capitale, una facilitazione del 2,50 per cento, potremmo stabilire che si tratta di 14 miliardi. Si calcola di impiegare 1750 operai. Evidentemente le cifre sono piuttosto modeste. Io stesso, che ho suggerito questo congegno in condizioni migliori, faccio delle riserve. È un provvedimento che dà un contributo notevole ma insufficiente in questo caso specifico. Se calcoliamo che il dato di partenza era di 6 mila disoccupati e che oggi essi sono 8 mila, vediamo come il congegno per garantire l'occupazione di 1750 operai sia piuttosto limitato. Comunque, in via sperimentale, si può provare. Evitiamo anche che l'Alta Autorità, ancora una volta, debba constatare una certa nostra incapacità o impossibilità o difficoltà di mettere in azione congegni di riconversione. Questo per quanto riguarda l'impegno del Governo italiano. Per parte sua, l'Alta Autorità stanzia l'eguale somma di lire 3 miliardi 500 milioni. A che cosa dovrebbe servire questa somma? Distribuire delle indennità o finanziare corsi di riqualificazione per mano d'opera che dovrebbe essere rioccupata. Qui sorge il problema del come dividere il contributo dell'Alta Autorità fra coloro che, dato il congegno, non possono sperare di essere occupati e coloro che potrebbero esserlo. È un problema su cui bisogna avere il parere del Ministro del lavoro.

Tutti i rappresentanti della mano d'opera siderurgica disoccupata non hanno chiesto la distribuzione di queste indennità. Almeno, negli ordini del giorno che ho ricevuto da Terni e da Savona, si dice: accantoniamo i fondi e accettiamo che si faccia uno sforzo per creare un sistema di riconversione e di riattivazione di nuove attività industriali. Nello stesso tempo, tutti i disoccupati si sono accorti che non possono aspirare a una occupazione. Avrebbero, quindi, il desiderio di liquidare, di chiudere la partita, e poi pensare ai propri casi personali.

C'è anche un'altra complicazione. Molti di questi operai hanno raggiunto un limite di età per cui non possono sperare in un riassorbimento e dicono: anche se c'è un congegno di riassorbimento, qual'è l'industriale che assume un operaio di cinquanta anni? Essi di-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

cono. siamo ormai fuori da questo processo; pagateci tutte le marche della previdenza fino al sessantesimo anno. In questo modo avremo assicurata la liquidazione della pensione e potremo stare tranquilli da questo punto di vista.

Anche io credo che questo aspetto debba essere tenuto in conto. A me pare che un sistema per cui un operaio possa escludersi dalle liste, quando abbia sistemata la propria posizione, possa essere introdotto nella stessa legge.

Questo è il sistema nelle sue linee generali. Desidererei sapere dal Ministero dell'industria che esperienza ha fatto per quanto riguarda la possibilità di applicazione di questo sistema; dal Ministero del lavoro quale sistema intenda seguire nel dividere i fondi fra coloro che possono sperare in un'occupazione e coloro che non possono sperare in un'occupazione.

So anche che qualche azienda I.R.I. è disposta ad accettare. Si chiamino queste aziende e si saggi concretamente se, attraverso questo congegno, ritengono di poter marciare. Questo per non esporsi ad un insuccesso verso l'Alta Autorità.

Sulle condizioni non ho nulla da dire. Avendo il Tesoro dichiarato di non poter andare oltre questi limiti, è inutile insistere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che il Ministero del lavoro è stato avvertito. L'onorevole Sottosegretario arriverà fra pochi minuti.

**DOSI.** Quando si parla di disoccupati, ci si riferisce al momento in cui sorgono le nuove iniziative o al momento in cui entra in vigore la legge?

**LA MALFA, Relatore.** Dovrebbe essere al momento dell'entrata in vigore della legge.

**FOA.** La legge non parla di disoccupati, parla di operai licenziati. Se non sbaglio, la Commissione sociale della C.E.C.A. ha fatto un'inchiesta analitica nelle fabbriche dove sono avvenuti i licenziamenti ed è arrivata alla cifra di ottomila. Essa ha praticamente compilato un elenco nominativo che si trova presso il Ministero del lavoro. Quindi si tratta di un provvedimento che riguarda un certo numero di persone ben definite. L'accertamento dello stato di disoccupazione si riferisce al periodo intercorso fra il licenziamento e la nuova occupazione. Il provvedimento invece riguarda esclusivamente i licenziati.

**DOSI.** La mia domanda si riferiva all'opportunità di contenere queste provvidenze evitando che gli operai abbiano ad abbandonare

il posto di lavoro per prospettare la loro situazione quando sorgono queste nuove iniziative.

**LA MALFA, Relatore.** Esiste un termine.

**FOA.** Se un operaio è stato licenziato, per esempio, l'11 febbraio 1953 ed è stato riassunto al lavoro nel febbraio 1956, ha avuto un periodo di attesa che comunque rientra nei compiti istitutivi della C.E.C.A. Questo per chiarire che possono sempre avvenire delle discriminazioni tra disoccupato e non disoccupato.

Io vorrei mettere in luce, discutendo questo disegno di legge, una situazione paradossale. La siderurgia italiana è inquadrata nella Comunità europea carbone e acciaio. Il trattato istitutivo prevede — nel caso di trasformazioni industriali che rendano disponibile mano d'opera — delle provvidenze a favore degli operai. Nel trattato questi contributi sono stati imposti dalla finalità di agevolare il riassorbimento al lavoro della mano d'opera. Nella siderurgia italiana i licenziati incontrano enormi difficoltà in ordine al riadattamento. Il Governo italiano non è riuscito, dall'ottobre 1953 ad oggi, a prospettare né alle sue aziende né all'iniziativa privata delle concrete possibilità di riassorbimento, per cui le provvidenze della C.E.C.A. non hanno raggiunto le loro finalità. D'altra parte questi lavoratori hanno bisogno di essere assistiti. Noi dobbiamo tener conto di questa realtà anche forzando le finalità del trattato istitutivo e della convenzione.

Vorrei anche chiarire che le organizzazioni sindacali, che rappresentano la grandissima maggioranza degli operai licenziati, hanno accettato il criterio della distribuzione delle sovvenzioni (quella della C.E.C.A. e quella paritetica del Governo italiano); ma chiedono che il contributo della C.E.C.A. venga devoluto ai compiti istituzionali; cioè, come distribuzione diretta. Deve, perciò, escludersi, in primo luogo, qualsiasi tentativo di copertura delle superindennità degli industriali per i licenziamenti; in secondo luogo, ogni eventuale destinazione di questi fondi a rimborsi per iniziative volte a combattere la disoccupazione come fatto generale. Questi fondi, cioè, debbono essere distribuiti ai lavoratori secondo le modalità stabilite dal paragrafo 23 della convenzione annessa al trattato, la quale prevede specificatamente alcune forme di intervento: indennità di attesa, una indennità da dare all'azienda per disoccupazione temporanea (comma *B* del paragrafo 23: non applicabile); contribuzione per la spesa di reinsediamento del lavoratore; contribuzione per il finanziamento della rieducazione dei lavoratori co-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

stretti a cambiare occupazione. Sono provvedimenti che hanno un carattere lenitivo della disoccupazione, ma purtroppo sono anche necessari.

Un precedente nell'applicazione del comma 4 del paragrafo 23 della convenzione annessa al trattato, lo abbiamo avuto nei riguardi del Sulcis, dove fu accettato dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il principio della deroga alla norma che prevede il doppio contributo, governativo e dell'Alta Autorità, come assistenza diretta. Anche lì, abbiamo accettato la proposta di devolvere la quota nazionale per nuove attività; la quota C.E.C.A., invece, è stata distribuita.

All'estero abbiamo il caso delle miniere del Midi (Francia), che però non ha avuto seguito per difficoltà materiali. Il Governo francese ha, perciò, proposto all'Alta Autorità una serie di misure di assistenza diretta, oltre che misure di garanzia finanziaria, per la costituzione di attività industriali in luogo.

Vi sono anche le esperienze delle miniere del Belgio; le esperienze della siderurgia della Loira. Abbiamo tutto un complesso di esperienze che possono indicare la strada da seguire. Dove esiste il reinsediamento, aiutare il reinsediamento; dove non esiste, aiutare l'attesa, cioè dare le indennità. Quest'ultima è un'assistenza che realizza la possibilità di tirare avanti. Nei centri di Piombino e di Terni vi sono delle forme di indebitamento che possono essere coperte con quest'assistenza. Vi è poi una seconda via di sbocco possibile ed essa si riassume in alcune attività di ordine terziario: commercio ambulante, apertura di un banco di vendita di verdura, ecc. Non sono cose positive, però, sul piano umano e familiare, realizzano esattamente la soluzione di un problema. Sono queste le ragioni economiche, sociali, umane che consigliano di applicare il paragrafo 23 della convenzione.

La formulazione che diamo noi, è una formulazione di compromesso. Adottiamo il criterio proposto dal Governo italiano per quel che riguarda la quota italiana. Però, desidero aggiungere, come del resto ha detto l'onorevole La Malfa, il Governo si ponga anche il problema della creazione di nuove fonti di lavoro e, in primo luogo, per le industrie di Stato.

Bisogna anche fissare, in modo perentorio, che questo provvedimento riguarda ben identificati licenziati; altrimenti stanzieremmo delle somme che renderanno possibili altri licenziamenti.

Queste sono le nostre considerazioni di ordine generale. Credo che su questa base

che in qualche modo è una base di compromesso — sia possibile realizzare un accordo della Commissione.

Brevissimamente aggiungo che intendiamo presentare alcuni emendamenti che consegno al relatore, pregandolo di volerli consegnare all'onorevole Presidente.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 4 ed è sostitutivo del secondo comma.

Un altro emendamento riguarda l'articolo 5. Negli articoli 5 e 6 vi sono disposizioni assurde: se un'azienda fruisce del finanziamento e il Ministero del lavoro accerta che le condizioni, che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso, siano venute meno, sarà revocato o ridotto il concorso statale.

Io credo che sia interesse comune eliminare l'articolo 6. Pertanto proponiamo un emendamento aggiuntivo all'articolo 5. Infine proponiamo un emendamento all'articolo 8 che riguarda, se non sbaglia, la destinazione dei fondi C.E.C.A.

Bisognerebbe chiarire che il fondo di 3.500 milioni è « distribuito » e non « amministrato ».

E qui debbo fare una dichiarazione formale a nome dell'organizzazione sindacale che rappresento. I lavoratori interessati hanno essi stessi chiesto, per tramite delle organizzazioni, di fare un atto di solidarietà, cioè di rinunciare a una parte dei loro diritti a favore dei siderurgici licenziati prima del 10 febbraio 1953 e a partire dal gennaio 1950. Non si tratta di aumentare l'onere, ma di accettare un atto di solidarietà a vantaggio dei loro compagni di lavoro, cioè di coloro che sono stati licenziati dal 1° gennaio 1950 al 10 febbraio 1953.

Un ultimo emendamento. È un argomento molto delicato ed io desidero richiamare su di esso l'attenzione della Commissione. Nell'articolo 10 di questo disegno di legge è prevista la istituzione di un comitato presieduto dal Ministro del lavoro. Per escludere da questo comitato un'organizzazione che ha avuto la grandissima maggioranza dei suffragi fra gli operai dei centri di Piombino, Terni, Saporra e Genova, cioè per compiere un atto di soprafazione della volontà dei lavoratori, si è fatto ricorso ad un trucco che io non so qualificare. Il trucco consiste nell'indicare, come rappresentanti dei lavoratori, quei rappresentanti che fanno parte della Commissione consultiva prevista dall'articolo 48 del Trattato istitutivo della C.E.C.A.

L'Alta autorità ha diritto di essere informata della situazione. Essa, richiede queste informazioni alle associazioni dei produttori.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Nel Comitato a ciò preposto sono stati chiamati due signori rispettabili — che non ho nessuna intenzione di menomare nelle loro persone e nel valore rappresentativo — ma non sono stati chiamati i rappresentanti di quella organizzazione sindacale che ha la grandissima maggioranza fra i lavoratori di quella categoria. Si prendono di peso quei due signori e si dice loro: « rappresentate i lavoratori ». Con questo si pensa di aver risolto il problema. Noi chiediamo che i lavoratori siano rappresentati in quel comitato. Mi risulta che la C.E.C.A. non pone alcun principio discriminatorio: il principio discriminatorio è venuto dal precedente Governo. Nell'articolo 48 la C.E.C.A. parla di espressione di lavoratori e non pone alcuna discriminazione ideologica. Il nostro emendamento, pur rispettando quei due signori già nominati, chiede una partecipazione dell'associazione che rappresenta i lavoratori licenziati. E, infatti, necessario che i lavoratori sappiano che sono rappresentati nell'organo che decide in una materia così delicata.

DOSI. L'articolo 2 dice che i finanziamenti saranno concessi purché la mano d'opera necessaria sia assunta fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche e licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di repairi delle medesime a partire dal 10 febbraio 1953.

Per evitare che alcuni operai si distacchino da un'azienda per passare ad una nuova, presento un emendamento integrativo aggiuntivo delle parole: « che risultino disoccupati ».

Per quanto riguarda gli emendamenti del collega Foa, vorrei approfondirli. Credo, comunque, che il Governo dovrebbe esprimere il suo pensiero particolarmente sull'ultima questione posta dall'onorevole Foa.

QUARELLO. La stesura di questo disegno di legge è dovuta ad una precisa disposizione della Carta internazionale, cioè del patto che noi abbiamo accettato nel 1953.

È un disposto che prevede — o quanto meno presume — che in seguito ad accordi internazionali o alla necessità dell'adeguamento tecnico del complesso industriale, si possano verificare delle riduzioni di personale dei licenziamenti. In conseguenza si stabilisce che la C.E.C.A. provvederà con fondi particolari ad aiutare il personale licenziato, a favorire la riapertura di nuove attività industriali, anche attività non attinenti strettamente la siderurgia. È evidente che lo scopo è quello di provvedere a conseguenze eventualmente negative dell'accordo stesso, ma non per fatti avvenuti precedentemente.

Già durante la discussione della legge, di cui ero stato relatore, avevo potuto constatare (e lo dico con molto dispiacere) il fatto che il Governo italiano volle inserire nelle aziende passibili di trasformazione e di adeguamento le miniere del Sulcis. Dissi con franchezza che, per la parte che mi riguardava, non sollevavo alcuna eccezione, ma che mi rincresceva che il Governo italiano arrivasse al punto di voler far vedere che quel complesso di miniere del Sulcis avrebbe potuto adeguarsi alle nuove esigenze: non era questo un atto di correttezza.

A me pare che, con questa legge, si cerchi di poter inserire qualche situazione che con l'ordinamento internazionale non ha niente a che fare. Mi sono chiesto, e ho chiesto al relatore, quanti fossero i disoccupati, anche per esaminare se la portata delle disposizioni è adeguata o meno. Ho chiesto quanti fossero i disoccupati, dove siano, in quali industrie siano avvenuti i licenziamenti in conseguenza della funzionalità della C.E.C.A. .

Non ce ne sono molti. Può darsi che io sbaghi, ma se noi volessimo, attraverso queste disposizioni, aiutare situazioni create precedentemente all'entrata in funzione della C.E.C.A., ciò sarebbe poco corretto dal punto di vista internazionale.

Nei rapporti internazionali, nei patti che abbiamo firmato, è necessario che vi sia lealtà, rettitudine.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, anche se queste possono essere sufficientemente utili, debbo dichiarare due cose: sono d'accordo col rilievo fatto dall'onorevole La Malfa che questi aiuti, anziché farli in conto capitale, si facciano in conto interesse. Sappiamo le difficoltà che incontrano gli industriali per trovare i finanziamenti anche quando c'è la garanzia dello Stato. Sarei, poi, del parere di esaminare qualche disposizione che fosse di maggiore facilitazione, per esempio se sia il caso di portare il contributo del 2,50 per cento sull'interesse ad una misura superiore.

Nell'articolo 4, dove si parla delle somme non utilizzate da destinare ad opere di assistenza, io credo che si potrebbe introdurre un emendamento per destinare le somme non utilizzate agli anni successivi per altre iniziative.

Per le altre disposizioni della legge debbo dire che, di massima, sono d'accordo.

Insisto, però, nell'affermare che bisogna applicare la legge col principio, coi sentimenti, con la precisa rispondenza agli scopi

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

per cui è stata fatta in base agli accordi internazionali.

FASCETTI. Prima di risolvere la questione di principio, se utilizzare per intero le somme ai fini di creare nuove fonti di lavoro, o, come desiderava la Commissione lavoro, per andare incontro ai disoccupati; prima ancora di esprimere una mia opinione personale su quello che ha proposto l'onorevole Foa come soluzione intermedia (che se può avere un certo fascino e un certo interesse non risolve definitivamente il problema) desidero sapere dal Governo quali previsioni fa sulla utilizzazione di queste somme, allo scopo di creare nuove occasioni di lavoro. Questo mi pare sia determinante. Se abbiamo occasione di creare nuove fonti di lavoro, dobbiamo riflettere ma se sappiamo in partenza che questa legge rimarrà inoperante, dobbiamo ripensarci. Non vorrei mettere in imbarazzo il rappresentante del Ministero dell'industria: se l'onorevole Sottosegretario volesse darci chiarimenti nella prossima seduta, non ho nulla in contrario.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non abbiamo dati precisi per rispondere a queste domande.

DOSI. L'interrogativo che, ogni tanto, sento e questo, sarà operante la legge: possono sorgere iniziative che assorbiranno unità lavorative?

Bisogna domandare: operante per che cosa? Per assorbire ottomila operai? Io chiedo non soltanto una valutazione del Ministero dell'industria sulla possibilità che sorgano nuove iniziative al fine di assorbire questa mano d'opera disoccupata, ma chiedo, anche, quanti degli ottomila sono tuttora disoccupati. Senza limiti precisi del problema, le impostazioni che noi diamo finiscono per essere o inadeguate o parziali. Mi pare che potremmo riprendere la discussione soltanto quando i termini del problema saranno stati precisati dal nostro Ministro.

FOA. Stiamo facendo una ricerca analitica. Potrebbe essere interessante per la prima parte, ma mi sembra che minacci di paralizzare l'iter di questo disegno di legge il quale, per evidenti ragioni sociali, deve — invece — essere accelerato.

Poiché stiamo discutendo una legge che ha riflessi internazionali, c'è anche una questione di prestigio. Il problema è urgente, sono tre anni che è sul tappeto, e non credo che si possa presentare una legge completamente modificata. Diamo l'assistenza diretta (la parte della C.E.C.A.) e vediamo quello

che si potrà fare per il riassorbimento della mano d'opera.

FASCETTI. Non avevo intenzione di fermare l'iter della legge. Ho chiesto delle informazioni che possono essere date immediatamente o alla prossima riunione.

BUTTE. Non è esatto che la Commissione lavoro abbia fatto delle pregiudiziali nei termini qui accennati. Ha criticato il congegno della prima parte perché è inadeguato. Poi si è arresa all'evidenza, soprattutto perché è un disegno di legge elaborato con trattativa internazionale. Restando ferma l'osservazione sulla sua inadeguatezza, mi pare che, sul fatto di approvarlo, siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda le informazioni io le restringerei a queste: siccome i progetti presentati dalla Breda, dalla Terni e dall'I.L.V.A. sono stati respinti, il Ministero dell'industria ne ha studiati altri; esistono altre richieste?

Tuttavia queste notizie non possono incidere sulla nostra determinazione. La questione più importante mi pare che sia il modo di distribuzione dei fondi della C.E.C.A. i 3500 milioni. Questo è il più importante interrogativo.

LA MALFA, *Relatore*. La discussione mi ha dato l'impressione che ci sia, da parte di tutti, un certo scetticismo sulle possibilità di applicazione della prima parte di questo congegno legislativo. Questo scetticismo è, poi, manifestato dallo stesso governo quando dice, all'ultimo comma dell'articolo 4: le somme che non risultassero impegnate alla data del 31 dicembre 1957 saranno trasferite nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, ecc.

Ora, è chiaro che, quando noi presenteremo all'Alta autorità le due parti di questo congegno, porremo, formalmente, la Comunità carbone e acciaio nella condizione di fare la convenzione e di cominciare a sborsare la quota. Per mantenere un certo tono nella trattativa internazionale, occorrerebbe fare ogni sforzo perché un processo di riassorbimento possa aver luogo. come potremo noi dire che non è nato nemmeno uno stabilimento di cioccolatini per occupare degli operai? Anche se, giuridicamente, abbiamo trovato una forma qualunque per uscire dalla situazione, esiste una regola morale, un certo tono, nella vita internazionale, per cui dobbiamo sentirci impegnati.

Perché dobbiamo spendere 3 miliardi e mezzo in beneficenza se invece possiamo mettere in azione un congegno tecnico? Mettiamoci in condizioni di dare un esempio.



Per quel che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, il governo potrà, fra un anno, ripresentare uno schema che si adegui.

Sul punto richiamato dall'onorevole Quarello c'è un equivoco. Effettivamente la commissione della C.E.C.A. è venuta per accertare le condizioni (settembre 1953). Essa ha accertato che esistevano sei mila disoccupati. Evidentemente essi non sono rimasti disoccupati dal febbraio al settembre.

Se sono stati licenziati dal 10 febbraio, abbiamo una coincidenza fra il termine formale e il termine del licenziamento. Io pure ho avuto l'impressione che le cose siano state forzate. Però, dico all'onorevole Quarello di non avere questo scrupolo: a mio giudizio, probabilmente, il licenziato dal 10 febbraio può voler dire anche licenziato precedentemente. Perciò, se noi poniamo il termine nella nostra legge, potremmo avere una serie di contestazioni. Se in quell'elenco ci sono licenziati precedenti, che la C.E.C.A. fa passare come licenziati dal 10 febbraio, stiamo attenti! Vorrei essere sicuro che questa esclusione si possa fare e che noi non ci trovassimo con un termine formale che escluda una buona parte di beneficiandi. Ho l'impressione che ci siano disoccupati licenziati precedentemente.

Un altro punto che può essere importante è questo: occorre fissare un termine. Non basta la data del 10 febbraio, dobbiamo fissare una data dalla quale partire e fissare il termine ultimo rispetto a cui vale la convenzione.

Alla obiezione fatta dal collega Dosi rispondo che esiste un criterio di massima. Si dia una indennità mensile o si calcoli un coefficiente. Anche se l'operaio ha avuto una occupazione gli si dia una certa quota. Altrimenti noi rischieremo di creare il diritto ad una indennità eguale sia per colui che è rimasto disoccupato, sia per colui che ha trovato occupazione o la troverà in base al congegno legislativo.

Se noi occupiamo 1750 unità e accertiamo che i disoccupati sono 8 mila, dobbiamo ammettere che tra i 1750 e gli 8000 esista una quota occupata per conto proprio. Come dividiamo? Bisogna stabilire come si calcolerà una indennità mensile che decorra dalla data del licenziamento alla effettiva occupazione, sia attraverso il congegno legislativo sia a titolo privato; perché, se il lavoratore ha trovato occupazione nel frattempo, non è equo dargli le 437 mila lire. Con questo criterio si deve considerare anche il passaggio alla inattività di quelli che hanno una certa età; per esempio,

ad un operaio che ha passato i 50 anni, conviene liquidare tutto; però deve uscire dalla lista di coloro che hanno diritto a questo sussidio. Sono tutti problemi che vanno considerati per non creare difficoltà nell'applicazione pratica.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ero presente nella prima parte della discussione. Le considerazioni, perciò, che sto per fare, sono mie personali e non riferite agli interventi di ciascuno di loro. Pregherei, pertanto, che la discussione decisiva venisse poi aggiornata. Darò soltanto qualche chiarimento di ordine generale.

È stato sollevato dall'onorevole Quarello un problema di correttezza. Mi permetto, non soltanto per ragioni di ordine formale, ma per ragioni di ordine sostanziale, di dire che il problema non può essere posto in questi termini, ma se un rilievo va fatto in questa circostanza, è che siamo in ritardo rispetto agli altri paesi i quali hanno approfittato, con maggiore celerità, di quanto il paragrafo 23 consente.

Noi, anche per quanto riguarda i termini numerici del problema, non abbiamo commesso alcun abuso e il Ministero del lavoro è in grado di documentare dettagliatamente. Ciò, non solo per correttezza, ma anche perché la C.E.C.A. non paga un millesimo se non ha la documentazione nominativa dei disoccupati, dei licenziati. Non solo non si tratta di truffa ma nemmeno di scorrettezza. Su questo punto vorrei tranquillizzare tutti.

Se mai, siamo in ritardo. Qui si inserisce il problema toccato dall'onorevole Foa. Questo provvedimento ha un particolare carattere di urgenza, non soltanto per il tempo perduto, ma anche per la situazione pesante nel settore industriale.

Pensiamo anche che la C.E.C.A. sia un po' stanca della nostra lentezza e, se non cerchiamo di concludere con essa al più presto, corriamo il rischio di avere qualche dispiacere che è bene allontanare. Ieri sera, da Lussemburgo, è arrivata la preghiera di non perdere ancora del tempo. È vero che esiste un comitato; ma esiste di fatto e non di diritto e, fino a quando il Parlamento non approverà questa legge, non possiamo stipulare alcuna convenzione con la C.E.C.A. Vorrei anche raccomandare — sempre in linea generale — che le direttive che darà il Parlamento non siano eccessivamente particolari. Rischieremo di non poter trattare liberamente in sede di convenzione.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Lo scetticismo cui ha accennato l'onorevole La Malfa non va riferito al fatto che si pensi di non riuscire a risolvere il problema così come si presenta. È questa lentezza che scocchia. Comunque, per il passato, si è maturata una situazione di licenziati trattati in un certo modo, cioè col nostro sistema tradizionale. Ci sono poi licenziandi (due o tre imprese), nel quadro generale dell'alleggerimento delle maestranze del settore siderurgico. Già siamo in contatto con la C.E.C.A. proprio per superare queste prime difficoltà: cioè è disposta la C.E.C.A. a studiare norme di ordine generale in cui siano inquadrati e licenziati e licenziandi?

FOA. Ci mancherebbe altro! Siete voi che avete creato queste difficoltà.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo sto dicendo: il Parlamento ha il diritto di essere informato.

Il fatto è che, per il passato, questi licenziamenti sono avvenuti non coperti dalla convenzione, ma con sistemi che la C.E.C.A. dice di non poter accettare perché al di fuori del suo quadro mentale.

Sono tutti problemi che formano oggetto di trattative con la C.E.C.A., per il momento officiose. Mi guarderei bene però dall'includere questi particolari nella legge.

L'onorevole La Malfa ha sollevato la questione dei termini. La C.E.C.A. non intende deflettere dalla data della sua nascita formale, 10 febbraio 1953. Anche se esiste il problema di un periodo precedente, esso formerà oggetto di quelle transazioni che andremo a fare. Ma io spero che non siano fissati termini rigidi.

LA MALFA, *Relatore*. Nello stabilire il termine iniziale esiste il pericolo da me già accennato. Ma se noi non fissiamo il termine finale, metteremo certe imprese in condizioni di inferiorità. Secondo me, bisognerà fissare i due termini che, naturalmente, dovranno precedere l'entrata in vigore di questo provvedimento.

FOA. Mi rincresce che l'onorevole Delle Fave non abbia potuto sentire quello che ho detto prima. Posso assicurarlo che tutte le osservazioni fatte tendevano ad applicare rigorosamente l'articolo 23. Noi chiediamo che il Ministero del lavoro si attenga allo spirito della convenzione che prevede delle provvidenze a favore di operai licenziati, indicati nel tempo e nello spazio. Le complicazioni nascono quando voi pensate di poter far giocare questi fondi sul futuro.

È una cosa gravissima.

PRESIDENTE. Al punto in cui siamo giunti, è opportuno aggiornare la discussione per consentire la stampa e la distribuzione dei molti emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Delle Fave potrà prendere visione, attraverso il resoconto stenografico, delle argomentazioni svolte prima del suo intervento alla discussione. Nella prossima seduta, che sin da ora posso fissare per le ore 9,30 di mercoledì 1° febbraio, si potrà, così, concludere la discussione generale e passare all'esame dei vari articoli.

**Rinvio della discussione delle proposte di legge:**

**Di Mauro ed altri « Riordinamento dell'industria zolfifera italiana » (741); Di Mauro e Faletta « Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, relativa alle contribuzioni a favore della sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani » (1404) e del disegno di legge: Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera. (1591).**

PRESIDENTE. Per la discussione delle proposte e del disegno di legge sulla industria zolfifera siciliana, comunico di aver ricevuto un altro telegramma dall'onorevole Volpe il quale prega di rinviare nuovamente il prosieguo della discussione, poiché l'operazione da lui subito lo costringe a rimandare la sua venuta a Roma al 1° febbraio.

D'altra parte ho anche ricevuto telegrammi dal Presidente della Regione siciliana e da altri organismi che fanno presente l'urgenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io chiedo che si proceda all'approvazione del disegno di legge così com'è. Il Governo non può accettare alcun emendamento. Se si dovessero apportare delle modificazioni al testo già approvato dalla Commissione finanze e tesoro, chiedo che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea per la discussione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dal relatore sono stati sottoposti alla Commissione finanze e tesoro che ancora non ha dato il suo parere. Se noi riteniamo che sia urgente l'approvazione del disegno di legge potremmo, tuttavia, procedere all'approvazione degli articoli, salvo rinviare la votazione finale se venisse approvato qualche emendamento sul quale, per regolamento, debba attendersi il parere della IV Commissione.

LI CAUSI. Prendiamo atto di quanto ha dichiarato il nostro Presidente. Dobbiamo a

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

nostra volta dichiarare che, per principio, non possiamo accettare l'imposizione fatta dal Governo. Se attraverso la discussione si riconoscesse la necessità di qualche emendamento, bisognerà approvarlo.

Penso che, data l'importanza dell'argomento, sarebbe opportuno meditare sulla situazione venutasi a creare. Potremmo rinviare per breve periodo la discussione sugli zolfi.

CAROLEO. Secondo quanto ha comunicato l'onorevole Presidente, il relatore non potrebbe essere libero che il 1° febbraio. Se consideriamo che, nella prima settimana di febbraio, la Camera, forse, sospenderà i lavori, si corre il rischio di rinviare alla seconda settimana di febbraio.

FASCETTI. Se ho ben compreso, oltre al fatto che il relatore, onorevole Volpe, non può intervenire prima del 1° febbraio, sussiste una esplicita dichiarazione del Governo.

Non ho, perciò, nulla in contrario ad accogliere la proposta di un breve rinvio avanzata dal collega Li Causi.

BUTTÈ. L'onorevole Fascetti ha parlato di un breve rinvio, ma io credo che si tratterà di quindici o venti giorni di ritardo.

La posizione presa dal Governo costituisce un limite quasi invalicabile: siamo d'accordo che nel testo esistono molte deficienze; ma, nell'interesse della Sicilia, bisognerebbe approvare il disegno di legge per dare finalmente questo importante strumento alla economia siciliana.

CAROLEO. Il rappresentante del Governo ha chiarito che, avendo esaminato tutti gli

emendamenti già stampati (emendamenti Volpe, della Commissione finanze e tesoro, ecc.), è del parere che, se non verrà approvato il testo inviato dalla Commissione finanze e tesoro, chiederà la rimessione della discussione del disegno di legge all'Assemblea. Se il Governo si irrigidisce in questa posizione, qualsiasi ulteriore rinvio della discussione è inutile.

Data l'urgenza propongo, perciò, di approvare tutti gli articoli respingendo gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo fa questa proposta. Data l'insistenza della Regione siciliana, si potrebbe procedere in questo senso. Chiedo se vi siano obiezioni.

LARUSSA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Caroleo.

FOA. Ci troviamo di fronte ad un irrigidimento da parte del Governo. Chiedo un rinvio di almeno 24 ore per poter riflettere su questo *ultimatum*.

PRESIDENTE. Rinvio la discussione delle proposte e del disegno di legge concernenti l'industria zolfifera a domani, giovedì 26 gennaio alle ore 9,30.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI